

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «PERICLES»)

(2001/C 240 E/17)

COM(2001) 248 def. — 2001/0105(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 maggio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) La realizzazione degli obiettivi della Comunità si basa in particolare sull'istituzione di una unione economica e monetaria e l'azione della Comunità comporta un contributo ad una formazione di qualità.
- (2) Il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità dell'adozione di tutte le misure necessarie per una rapida introduzione dell'euro in quanto moneta unica europea.
- (3) La protezione dell'euro contro la contraffazione esige la realizzazione, a livello europeo, di formazioni equivalenti dirette a tutti i servizi nazionali competenti e di un sostegno alla cooperazione.
- (4) Il presente programma mira in particolare a facilitare l'accesso alla formazione e a favorire lo scambio di informazioni e di esperienze fra tutti gli operatori interessati, nonché lo scambio di agenti.
- (5) Attraverso le sue attività, la Comunità favorisce la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di protezione della moneta unica contro i tentativi di minarne la credibilità in quanto divisa.
- (6) Nella sua raccomandazione del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di una serie di misure dirette a rafforzare la protezione giuridica delle banconote e delle monete in euro ⁽¹⁾, la Banca centrale europea invita la Commissione a istituire una cooperazione fra i servizi nazionali di polizia nel settore della contraffazione delle banconote e delle monete in euro e ritiene che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri debbano applicare o prendere in considerazione qualsiasi misura possa essere utile in materia di lotta contro la contraffazione.
- (7) Nella comunicazione della Commissione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell'euro ⁽²⁾, la Commis-

sione ha indicato che essa esaminerà la possibilità di avviare un'azione pilota in materia di formazione, rivolta all'insieme degli attori nel sistema di prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria, ad integrazione delle politiche nazionali di formazione professionale; tale azione dovrebbe permettere di definire gli orientamenti di una politica pluriennale di formazione.

- (8) Le consultazioni condotte e le esperienze maturate dimostrano l'interesse, rispetto alle azioni intraprese a livello nazionale, di un programma complementare specifico e pluridisciplinare a livello comunitario, avente una maggiore durata; di conseguenza, una tale iniziativa, sostiene e completa le azioni degli Stati membri.
- (9) Oltre alla formazione stricto sensu e agli scambi di agenti, un tale programma dovrebbe comportare anche misure di assistenza, in particolare assistenza tecnica e scientifica.
- (10) Il Comitato consultivo della Commissione per il coordinamento della lotta contro le frodi, che costituisce la sede appropriata, affronta qualsiasi questione relativa alla valutazione delle necessità per la protezione dell'euro contro la contraffazione, in particolare in materia di formazione, attraverso il gruppo «esperti contraffazione dell'euro», anche per quanto riguarda l'applicazione del presente programma e la partecipazione dei paesi candidati all'adesione.
- (11) Il 29 maggio 2000 è stata adottata una decisione quadro del Consiglio diretta a rafforzare con sanzioni penali e altre la protezione contro la contraffazione monetaria in vista della messa in circolazione dell'euro ⁽³⁾.
- (12) Il 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro contro la contraffazione ⁽⁴⁾, che riguarda gli scambi di informazioni, la cooperazione e l'assistenza reciproca, inclusi gli aspetti esterni della protezione dell'euro, nonché gli obblighi di ritiro a carico degli istituti finanziari e dovrebbe creare un quadro globale di cooperazione applicabile prima dell'introduzione della moneta fiduciaria nel 2002.
- (13) È necessario che le azioni di formazione, concepite come sostegno alla attività di prevenzione e individuazione della moneta contraffatta, comprendano i vari aspetti coperti da questi strumenti giuridici.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.1999.

⁽²⁾ COM(1998) 474 def.

⁽³⁾ GU L 140 del 14.6.2000.

⁽⁴⁾ GU C 337 E del 28.11.2000.

(14) La presente decisione non pregiudica eventuali iniziative che potrebbero essere adottate sulla base del trattato UE, nel quadro dei programmi esistenti o da introdurre, per quanto riguarda le procedure da avviare sul piano giudiziario,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitario che sostiene e integra le iniziative avviate dagli Stati membri nel settore della contraffazione monetaria, per quanto riguarda più in particolare la protezione dell'euro.
2. Il programma d'azione è denominato programma PERICLES. Il suo periodo di applicazione inizia il 1° gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2005.
3. L'applicazione e la valutazione del programma avvengono ai sensi degli articoli 5 e 8.

Articolo 2

Obiettivi del programma

Il programma comunitario è diretto, attraverso le diverse misure di cui all'articolo 3, a proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. Esso prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Esso mira, prioritariamente, ad assicurare la convergenza del contenuto delle azioni allo scopo, partendo dalla riflessione sulle migliori pratiche, di assicurare un grado di protezione equivalente nel rispetto della particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

Esso intende inglobare, in particolare:

- un obiettivo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato alla dimensione comunitaria della nuova divisa (in quanto moneta sia di riserva che per le transazioni internazionali);
- un obiettivo di catalizzatore allo scopo di favorire, attraverso tutti i tipi di azioni appropriate, come tirocini, seminari specializzati o la partecipazione di attori esterni nelle formazioni nazionali e gli scambi di agenti, il ravvicinamento delle strutture e degli agenti interessati, lo sviluppo di un clima di fiducia reciproca e una conoscenza reciproca soddisfacente, in particolare dei metodi di azione e delle difficoltà incontrate;
- un obiettivo di convergenza dell'azione di formazione dei formatori, nel rispetto delle strategie operative nazionali;
- un obiettivo di divulgazione, in particolare della normativa e degli strumenti comunitari e internazionali.

Articolo 3

Misure

1. Il contenuto della formazione e del sostegno operativo, costruito attorno ad una impostazione pluridisciplinare e transnazionale, tiene conto, oltre che delle questioni di sicurezza, dei problemi dello scambio di informazioni, in particolare strategiche, e dell'assistenza tecnica e scientifica.

2a) Il contenuto della formazione a livello comunitario comprende in particolare l'attuazione di scambi di informazioni, in particolare delle informazioni strategiche, il funzionamento delle banche dati, l'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche, l'assistenza scientifica (in particolare banche dati scientifici e vigilanza tecnologica/monitoraggio delle novità), il funzionamento dei sistemi di allarme rapido, le questioni connesse come l'importanza dell'obbligo di comunicazione, la protezione dei dati personali, i diversi aspetti della cooperazione, la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione, le attività di ricerca o la messa a disposizione di competenze operative specialistiche.

2b) Tale politica di formazione si traduce in diverse misure, in particolare l'organizzazione di workshops, incontri e seminari e una politica mirata di tirocini e di scambi di personale.

3. Il sostegno tecnico, scientifico e operativo riguarda in particolare qualsiasi misura che permetta di costituire a livello europeo degli strumenti pedagogici (raccolte della legislazione dell'Unione europea, bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, biblioteche di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica, sorveglianza tecnologica) o delle applicazioni di sostegno informatiche (software...), oltre che studi aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, nonché lo sviluppo di strumenti e di metodi tecnici di sostegno all'attività di individuazione a livello europeo.

Articolo 4

Accesso al programma

1. Pubblico destinatario

Destinatari delle azioni saranno in particolare:

- i servizi competenti (polizia, dogane, amministrazione delle finanze e del Tesoro...) nell'individuazione e la lotta contro la contraffazione;
- il personale dei servizi di informazione;
- i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche o di banche commerciali (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);
- i magistrati e i giuristi specializzati;

— qualsiasi altro organo o gruppo professionale interessato (camere di commercio e d'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere artigiani e commercianti, corrieri, ...).

2. Contributi e conoscenze tecniche

Contribuiranno in particolare, a titolo degli obiettivi del programma comunitario, con le rispettive conoscenze tecniche:

- il SEBC ⁽¹⁾, vale a dire le banche centrali nazionali e la BCE, in particolare per quanto riguarda la banca dati tecnica (CSM);
- i CAN/CNAP ⁽²⁾;
- il CTSE ⁽³⁾ e le Zecche nazionali;
- la Commissione, Europol e Interpol;
- gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra;
- le strutture specializzate, ad esempio, in materia di tecnica di reprografia e di autenticazione, gli stampatori e incisori;
- qualsiasi altro organismo in possesso di un know-how particolare, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati.

Articolo 5

Coerenza e complementarietà

1. Il coordinamento e l'attuazione del presente programma sono realizzati in stretto partenariato fra la Commissione e gli Stati membri.
2. Tale coordinamento tiene conto delle azioni intraprese in altre sedi, in particolare a livello della BCE e di Europol.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Il programma è aperto, in funzione delle realtà della diffusione della moneta fiduciaria, delle necessità operative, della valutazione della minaccia e dell'analisi dei rischi e quando gli accordi e le procedure lo permettono:

- alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO);

⁽¹⁾ Sistema Europeo delle Banche Centrali.

⁽²⁾ Centri di analisi nazionali (per le banconote) e Centri nazionali di analisi delle monete.

⁽³⁾ Centro tecnico e scientifico europeo installato a titolo provvisorio presso la Zecca di Parigi.

— alla partecipazione di Cipro, di Malta, della Turchia e dei paesi membri dell'EFTA sulla base di stanziamenti supplementari, conformemente alle procedure che verranno adottate con i suddetti paesi;

— attraverso una compartecipazione finanziaria, alla cooperazione con altri paesi terzi.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

1. I workshops, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 b) possono essere organizzati congiuntamente con altri organismi come Europol, Interpol o la BCE, a condizione che le spese relative all'organizzazione siano ripartite pro rata o che tali altri organismi forniscano almeno un importante contributo in natura. Ogni organismo, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

In mancanza di organizzazione congiunta con altri organismi, la Comunità si fa carico:

- delle spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante, in un altro Stato membro, ai workshops, agli incontri e ai seminari, nonché delle spese generali relative all'organizzazione di tali manifestazioni;
- delle spese di pubblicazione e di traduzione del materiale pedagogico connesse a tali manifestazioni,

mentre gli Stati membri assumono a loro carico:

- le spese relative alla formazione iniziale e continua del loro personale, in particolare per quanto riguarda la formazione tecnica;
- alcune spese di logistica connesse ai workshops, incontri e seminari organizzati, attraverso un finanziamento comunitario, sul loro territorio (trasferimenti interni, messa a disposizione di sale e/o di infrastrutture per l'interpretazione ...).

2. Scambi di agenti

La Commissione si fa carico delle spese relative alla partecipazione di personale di uno Stato membro alle attività di tirocini o scambi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 b), quando esse si inseriscono nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Gli Stati membri si fanno carico delle spese di partecipazione del loro personale a delle attività di tirocini o scambi che si collocherebbero al di fuori di tali obiettivi.

3. Assistenza

La Commissione si fa carico, nel quadro del cofinanziamento fino al 70 %, del sostegno operativo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in particolare:

- delle spese di concezione e costituzione degli strumenti pedagogici e delle applicazioni informatiche o degli strumenti tecnici che presentano un interesse a livello europeo;

— delle spese relative a studi, in particolare di diritto comparato, sul tema della protezione dell'euro contro la contraffazione.

In caso di iniziativa della Commissione, il finanziamento di tali misure di sostegno operativo può essere eccezionalmente del 100 %.

Gli Stati membri prendono a loro carico tutte le spese connesse agli elementi non comunitari di tali strumenti pedagogici e applicazioni informatiche, nonché le spese di diffusione degli strumenti pedagogici cofinanziati e di funzionamento delle applicazioni informatiche cofinanziate installate sul loro territorio.

4. Azioni esterne di protezione

Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, oltre che farsi carico della partecipazione del personale di paesi terzi ai workshops, agli incontri e ai seminari previsti al paragrafo 3, la Commissione può cofinanziare fino al 70 % delle azioni di formazione sul territorio di un paese terzo, nonché delle misure di sostegno operativo in tali paesi.

Articolo 8

Esecuzione, monitoraggio e valutazione

1. Le azioni a titolo del programma possono essere proposte dagli Stati membri o dalla Commissione; verranno scelte le azioni meglio rispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 2. La Commissione è responsabile della gestione e dell'applicazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri che le presentano non più di un progetto all'anno, in materia di formazione [workshops, incontri e seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 b)], fatta salva la presentazione di progetti supplementari a titolo di tirocini e scambi o di assistenza.

Per l'attuazione del programma, la Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, come i progetti derivanti da sua iniziativa, secondo i seguenti criteri:

- la conformità agli obiettivi del programma;
- la dimensione europea, inclusi gli aspetti di cooperazione con Europol e la BCE in particolare;

— la complementarità con altri progetti passati, in corso o futuri;

— la capacità dell'organizzatore di realizzare il progetto;

— la qualità intrinseca del progetto;

— l'importo del finanziamento chiesto e la sua adeguatezza ai risultati attesi;

— l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi del programma.

2. I beneficiari dei progetti selezionati presentano una relazione annuale alla Commissione.

3. La Commissione, al termine della realizzazione dei progetti, valuta il modo in cui essi sono stati condotti e l'impatto della loro realizzazione allo scopo di verificare se gli obiettivi fissati in origine sono stati raggiunti.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esterna di valutazione sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma non oltre il 31 dicembre 2004.

5. Al termine dell'esecuzione del programma e non oltre il 30 giugno 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sulla applicazione e i risultati del programma che dà conto in particolare del valore aggiunto del contributo finanziario della Comunità.

La Commissione presenterà inoltre una comunicazione sull'opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, accompagnata da una proposta appropriata, entro il 30 giugno 2005.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.